

**Ordinanza
concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei
detentori
(Ordinanza sul registro MOFIS)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 settembre 2003¹ sul registro automatizzato dei veicoli e dei detentori è modificata come segue:

Art. 7 Immissione di dati del MOFIS in altri registri automatizzati

¹ Le polizie della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, come pure i servizi doganali incaricati di compiti di polizia stradale, possono immettere dati del MOFIS in altri sistemi di dati propri, se ne garantiscono la protezione e la sicurezza e li utilizzano esclusivamente per l'allestimento di rapporti nell'ambito di una ricerca o di un perseguimento penale.

² I dati del registro MOFIS possono:

- a. essere trasferiti nel registro per la rilevazione degli incidenti stradali di cui all'articolo 1 lettera a dell'ordinanza del gg.mm.2009² sul registro degli incidenti stradali (ORIS) per:
 1. verificare e completare i dati dei veicoli,
 2. individuare il numero di matricola dei veicoli;
- b. essere collegati, in forma anonimizzata o pseudonimizzata, con dati del registro per la valutazione degli incidenti stradali di cui all'articolo 1 lettera b ORIS al fine di valutare gli incidenti stradali conformemente all'articolo 17 ORIS.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2009.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

RS

- ¹ RS 741.56
- ² RS xxx.xx